



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

GUIDA RAPIDA AL DdL 2020

Art. 2. (“Tempo musica” e “Tempo pieno delle arti”)

COSA DICE IN SINTESI IL DISEGNO DI LEGGE

- 1) Prevedere la possibilità per le istituzioni scolastiche, sedi di scuola primaria, di attivare corsi di propedeutica musicale, denominati «Tempo musica», e di pre-danza e di educazione alle arti visive, denominati «Tempo pieno delle arti», prevedendo per l'insegnamento docenti titolari nella scuola primaria.
- 2) Per l'insegnamento della musica docenti titolari nella scuola primaria, in possesso dei titoli compresi nel decreto del Ministro dell'istruzione, del 31 gennaio 2011, n.8 (diplomi di didattica della musica, diplomi di conservatorio vecchio ordinamento, diplomi di triennio e di biennio nuovo ordinamento, docenti di ruolo in servizio su discipline musicali nella scuola media e superiore)”,
- 3) Per l'insegnamento di pre-danza docenti con diploma di accademia di danza e per le arti visive diploma rilasciato dall'accademia delle belle arti.
- 4) Possibilità per i docenti di ruolo, in servizio anche in altri ordini e in possesso dei titoli di cui alla lettera c), di chiedere l'utilizzazione secondo i criteri definiti in sede di contrattazione nazionale integrativa, se in possesso dei citati titoli di studio, e conservazione del trattamento giuridico ed economico.

COSA OSSERVIAMO E PROPONIAMO

1 e 2) Siamo per la possibilità di utilizzo dei docenti per la realizzazione del TEMPO MUSICA e TEMPO DELLE ARTI nella Scuola Primaria, ESCLUSIVAMENTE con l'organico dell'autonomia, coerentemente con quanto disposto da D.M. 8/2011 e dal D.Lgs. 60/2017.

4) Da eliminare in modo chiaro e inequivocabile la possibilità di utilizzo dei docenti dei Licei Musicali nella Scuola Primaria per ragioni di incongruenza normativa e, soprattutto, per ragioni di natura didattica ed educativa: un docente di musica/strumento non può essere un jolly che vale per tutti e in ogni ordine di scuola. Inoltre parrebbe introdurre uno strumento per contenere gli esuberanti posti dei licei musicali che si verrebbero a creare con l'istituzione di corsi jazz, essendo tutta l'operazione a costo zero, senza oneri per lo stato.

L'inserimento delle attività coreutiche deve acquisire un **ruolo educativo, ludico e sperimentale**.

Art. 3. (Indirizzo musicale nella scuola primaria)

COSA DICE IN SINTESI IL DISEGNO DI LEGGE

- 1) Attivazione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza della scuola primaria, negli istituti comprensivi ove sia attiva la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale,



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

2) possibilità per gli alunni iscritti alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria di frequentare i corsi strumentali, previa verifica attitudinale;

3) definizione degli obiettivi formativi specifici, al termine del triennio, da orientare in relazione ai requisiti in ingresso previsti per le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale.

4) L'insegnamento dello strumento musicale, per un'ora a settimana per ciascun alunno, sia affidato prioritariamente ai docenti dell'organico dell'autonomia, ai docenti di strumento musicale nella scuola media e ai docenti dei licei musicali con parificazione del trattamento economico a quello del docente di scuola primaria. “

COSA OSSERVIAMO E PROPONIAMO

La musica nella primaria viene intesa solo in funzione della pratica strumentale e non in un senso più ampio e completo con il coinvolgimento delle discipline che normalmente accompagnano la formazione musicale di base: educazione musicale, TAC (Teoria, Analisi e Composizione) - TEC (Tecnologie Musicali) – SM (Storia della Musica).

Non sono esplicitati gli aspetti didattici e metodologici.

Inoltre non vengono previste coperture finanziarie per il reclutamento dei docenti e neppure i titoli per l'accesso all'insegnamento, senza certezza della reale fattibilità e delle procedure tecniche per l'utilizzo dei docenti.

La parificazione del trattamento economico quello del docente di scuola primaria non è comprensibile, né tecnicamente perseguibile.

Art. 4. (Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale)

COSA DICE IN SINTESI IL DISEGNO DI LEGGE

1) ridefinizione delle attività e dei programmi previsti per la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale affinché gli stessi risultino allineati alle prove di ammissione al primo anno del liceo musicale, integrazione delle indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado al fine di potenziare, nelle sezioni a indirizzo musicale, la conoscenza della teoria musicale, la lettura ritmica e melodica, l'educazione dell'orecchio e i cenni di armonia e analisi musicale.

Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, considerazione dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.”

COSA OSSERVIAMO E PROPONIAMO

1,2,3) La ridefinizione delle attività e dei programmi della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, al fine dell'armonizzazione della filiera musicale, è già prevista dalle norme vigenti.

Resta ancora irrisolto il problema dello studio di strumenti musicali presenti nell'offerta formativa dei Licei Musicali ma non nelle SMIM (Contrabbasso, Viola, Trombone, Mandolino, Canto, ivi comprese le



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

attività corali. Non sono da escludere altre categorie strumentali caratterizzanti la cultura e la storia locale)

La scuola secondaria di primo grado, di carattere orientativo, è vocata all'orientamento verso la costruzione dell'identità dell'individuo ed è luogo delle risposte ai bisogni sociali, emotivi, culturali di ciascun alunno consentendo una programmazione individualizzata di ampio respiro mirando a livelli di competenza sociale, civica e culturale in linea con le attuali indicazioni europee.

Art. 5. (Scuola secondaria di primo grado a indirizzo coreutico)

COSA DICE IN SINTESI IL DISEGNO DI LEGGE

- 1) Propone l'istituzione, in via sperimentale, di sezioni a indirizzo coreutico presso le scuole secondarie di primo grado;
- 2) Auspica la definizione di finalità, obiettivi formativi in entrata e in uscita, indicazioni programmatiche, monte ore annuale per la disciplina (non inferiore a 6 ore a settimana), e delle necessarie condizioni strutturali;
- 3) individuazione del personale docente, prevedendo: diploma accademico di II livello - o titolo equipollente conseguito presso l'Accademia nazionale di danza -, 24 CFU e titoli artistico-professionali; pianista accompagnatore in possesso del diploma accademico di II livello in maestro collaboratore per la danza o diploma accademico di II livello di maestro collaboratore o del diploma accademico di secondo II in pianoforte.

COSA OSSERVIAMO E PROPONIAMO

Importante e apprezzabile è il tentativo di istituire l'indirizzo coreutico nelle scuole secondarie di I grado, riteniamo importante contemplare in tali indirizzi specifiche classi di concorso destinate agli insegnamenti delle materie coreutiche (Tecnica della danza classica; Tecnica della danza contemporanea; Maestro accompagnatore per la danza), e una struttura didattica che contempli gli insegnamenti di **Tecniche della danza classica, Tecniche della danza moderna e Laboratorio di tecniche di supporto.**

Art. 6. (Licei musicali)

COSA DICE IN SINTESI IL DISEGNO DI LEGGE

- 1) Ridefinizione delle indicazioni programmatiche previste per i licei musicali affinché le stesse risultino allineate alle prove di ammissione al corso di laurea di primo livello delle istituzioni dell'alta formazione musicale.
- 2) Previsione, quale requisito indispensabile per l'accesso al liceo musicale, del superamento di una prova di verifica che attesti, oltre alle competenze strumentali, la conoscenza della teoria musicale, di almeno due chiavi musicali e dei rudimenti dell'armonia musicale;



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

3) Individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico, prevedendo congiuntamente scelte di primi e secondi strumenti classici e jazz, con mantenimento in classe quinta dello strumento jazz.

4) Individuazione dei diplomi accademici di secondo livello necessari per l'accesso alla funzione docente a indirizzo jazz.

5) Previsione che i percorsi jazz possano essere attivati esclusivamente nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberanti di personale;

COSA OSSERVIAMO E PROPONIAMO

1 e 2) La tabella C del Decreto n.382/2018 sull'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60 ha già normato i livelli di entrata i licei musicali e le prove attitudinali.

In riferimento all'istituzione ordinamentale di nuovi indirizzi (Jazz, Pop o altri che possano scaturire dai Corsi Accademici dell'AFAM) non viene fatta menzione alcuna alla normativa vigente che ne regola l'attivazione.

Il DdL 2020, che si prefigge il riordino della filiera musicale, esclude completamente l'AFAM nell'armonizzazione, pur essendo istituzione conclusiva della formazione musicale come esplica lo stesso acronimo (Alta Formazione Artistica e Musicale)

In riferimento alla armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale a la normativa vigente prevede che la formazione musicale di base è assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione

In questa ottica non si comprende come sia possibile che i previsti corsi propedeutici istituiti nei Conservatori nel 2018 vengano allungati oltre i tre anni previsti, ricostituendo di fatto i corsi di base e i corsi preaccademici non legali per una istituzione di rango universitario.

Inoltre risulta essere una pratica troppo disinvolta la valorizzazione dei giovani talenti ammessi al triennio ordinamentale senza il possesso di diploma di scuola media superiore.

Inoltre le Istituzioni AFAM non prevedono prove differenziate che garantiscano il diritto allo studio agli studenti con disabilità (salvo rare eccezioni), di fatto impedendo la prosecuzione degli studi di tanti studenti diplomati nei Licei Musicali.

3) Non è assolutamente definito e chiarito nel DDL 2020 come sia possibile l'istituzione di un nuovo indirizzo scolastico (Jazz) negli ordinamenti scolastici a costo zero per le casse dello Stato visto che un corso del liceo musicale costa 3 volte un corso di qualsiasi altro liceo.

Appare chiaro, anche se non chiaramente esplicitato, la ratio di collocamento del nuovo personale, escluso dalle procedure concorsuali, e del conseguente e inevitabile ricollocamento del personale attualmente in servizio attraverso il canale dell'utilizzo nella scuola primaria al fine del mantenimento del "costo zero" per lo Stato



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Non trova fondamento, né dal punto di vista didattico, né dal punto di vista artistico-musicale, l'alternanza dello studio di strumenti "jazz" o "classico", così come definiti: non esistono gli strumenti "jazz" o "classici" ma differenti repertori.

Destano dunque non poche preoccupazioni la confusione e l'incertezza storico-etnologica che il DDL 2020 susciterà nello studente liceale, già oggi calato nell'apprendimento di tutti i generi musicali come da indicazioni nazionali, a causa della scissione che si propone di istituzionalizzare e della schematizzazione strutturale dell'universo Musica in "classica" e "jazz", piuttosto che "Pop-Rock", "Napoletana", etc etc.

La linea di demarcazione, se mai ci dovesse essere, è tracciabile in fasi di studio professionalizzanti successive, laddove, dopo l'approccio integrato e globale, orientato alle diverse sfaccettature dello studio della pratica musicale nel periodo liceale, possano seguire scelte di studio più specifiche (repertorio strumentale/vocale classico, barocco, contemporaneo, jazz, popolare etc., indirizzo storico-critico, compositivo, didattico e metodologico, paleografico, filosofico).

Nei corsi AFAM, siano essi propedeutici o accademici, non esiste assolutamente una tale articolazione didattica; non è possibile, quindi, equiparare i percorsi ministeriali ordinamentali (SMIM e Licei Musicali e Coreutici) "come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei Conservatorio di Musica" cft. Art. 1, c. e).

Chiara è l'intenzione del DDL 2020 di concepire un riordino educativo musicale datato, vetusto e superato: i Licei Musicali e Coreutici, come anche precisato dalla normativa che li annota come "orientativi", non sono "Istituti Professionali per la Musica".

Appare, quindi, chiaro che nel DDL siano sfuggite le Indicazioni nazionali dei nuovi Licei - DPR 89/2010 -, indicazioni, che, se pur pretenziose, lasciano comunque riflettere la modernità di una Nuova Scuola, che, invece, nel medesimo DDL vuole essere assimilata ai corsi professionalizzanti dei Conservatori (Vecchio Ordinamento), oramai soppressi dal 1999 e basati su dispositivi normativi quali i Decreti Regi del secolo scorso (Regio Decreto n.1945, 11 Dicembre 1930). Non è certo l'istituzione di nuovi indirizzi che cambia la formazione musicale; formazione che negli attuali Licei Musicali e Coreutici viene già impartita a 360°, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali.

Sulla istituzione dell'indirizzo jazz o di nuovi indirizzi, e delle relative discipline e classi di concorso, non è chiaro se si tratta di una tipologia di Liceo Musicale nuovo o una modifica del curriculum esistente dei Licei Musicali.

Da una modifica del curriculum esistente ne deriverebbero docenti di ruolo perdenti posto.

La realizzazione di tali indirizzi a senso unico porterebbe ad una iperspecializzazione inusuale per un segmento di studi medio come un liceo che deve provvedere, come prevedono le indicazioni nazionali, ad una formazione musicale di ampio respiro, che consente la prosecuzione degli studi nei relativi comparti AFAM.



COORDINAMENTO NAZIONALE DOCENTI DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

www.cnadmec.it

Si richiede, pertanto:

Razionalizzazione del rapporto “studenti/monte orario docente” (ad esempio almeno 9 studenti per cattedra): il Liceo Musicale è l’unico indirizzo e grado scolastico in cui il numero degli iscritti produce il preciso monte orario della cattedra docente (ciò non avviene nelle SMIM nè tantomeno nei corsi AFAM).

Attivazione di eventuali nuovi indirizzi nei Licei Musicali SOLO su eventuale richiesta dell’istituto, solo in città metropolitane con un numero di abitanti superiore a un milione o in territori sprovvisti dalla presenza di Licei Musicali e Coreutici.

NON costituire i CTS (Comitati Tecnico Scientifici Regionali), ma piena attuazione e finanziamento dei POLI A ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO (Art. 11, D.Lgs.n.60 del 13/04/2017), costituiti come Poli di Scuole nell’ambito degli ordinamenti, con il compito di sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, e di proporre agli U.S.T. una programmazione mirata che garantisca una distribuzione dell’offerta formativa sul territorio.

Stabilizzazione dei docenti interni in servizio da anni, anche attraverso il completamento con cattedre di potenziamento o Cattedre Orario Esterne su due o più sedi (attualmente le discipline A053 - Storia della Musica e A063 - Tecnologie Musicali raggiungo 10 ore per indirizzo, quella di A064 - Teoria, Analisi e Composizione raggiunge 15 ore per indirizzo)

Implementazione della quota di autonomia didattica e flessibilità organizzativa.

Al fine di non creare esuberi, attraverso il canale dell'autonomia scolastica, individuare la possibilità di completamento attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa, all’interno dello stesso istituto scolastico.

Assicurare il reclutamento e l’assunzione dei vincitori di Concorso del 2016, 2018, 2020 prima che vengano attivate nuove forme di reclutamento e nuove classi di concorso.

Vigilare e non consentire l’attivazione di corsi paralleli alle SMIM e ai Licei Musicali in strutture AFAM e cancellazione di tutti i corsi di base già attivati.

CNaDMeC
Coordinamento Nazionale Docenti
Discipline Musicali e Coreutiche